

FONDAZIONE “BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO’”

Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167

MILAZZO

Verbale di adunanza del 10/2/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di febbraio, in Milazzo, negli uffici amministrativi della Fondazione “Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò”, siti in C.da Baronia n.338, oggi Via Sant'Antonio n.4, si è riunito il CdA della stessa, qui convocato con avviso prot.n.124 del 5/2/2021, spedito, per richiesta unanime dei consiglieri, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, nelle persone dei signori sotto elencati, alle ore sedici e minuti venti :

- 1) Dr.Gioacchino Puglisi;
- 2)Dott.ssa Delfina Guidaldi;
- 3) Sig.Francesco Iannucci;
- 4)Sig. Franco Scicolone.

Partecipa quale Segretario la Dott.ssa Lucia Lombardo.

Essendo presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, l'adunanza è atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Assume la Presidenza il Dott. Gioacchino Puglisi, ai sensi dell'art.15 dello statuto vigente, il quale passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.

Preliminarmente alla trattazione degli argomenti previsti, il Segretario e Responsabile di gestione della Fondazione, con riferimento alla missiva a firma del Sig.Franco Scicolone ad oggetto “Ordinanza-TAR Catania”, allegata al verbale di adunanza del 27/1/2021, consegna ai consiglieri presenti, in virtù della riserva ivi espressa, una propria nota di data odierna, prot.n. 144, e chiede che la stessa venga, del pari alla pregressa, annessa al presente verbale.

Relativamente al 1° punto all'ordine del giorno, il Dr.Gioacchino Puglisi riferisce che, con determinazione n.1 dell'1/2/2021, sussistendo ragioni di urgenza ed al fine di salvaguardare i diritti dell'Istituzione, ha disposto la conferma dell'incarico - già conferito, con deliberazione consiliare n.17 del 26/11/2020 - all'Avv.Giuseppe Saitta - per la riproposizione, nei confronti della società “2C Service s.r.l.”, dell'azione di sfratto per morosità nel pagamento delle somme dovute a quest'IPAB.

Precisa, in proposito, il Segretario che la conduttrice si è costituita nel giudizio di sfratto – la cui udienza di discussione in presenza era stata fissata per il 28/1/2021, ore 9,00 – spiegando azione riconvenzionale solo nella tarda serata del 27/1/2021, come comunicato dal difensore dell'Ente, il quale, non avendo avuto accesso telematico al relativo fascicolo, con esame della documentazione allegata, prima delle ore 10.00 del 28/1/2021, ha ritenuto di non poter essere presente all'udienza fissata, nella quale, peraltro, non è neanche intervenuto il legale della Soc.”2C Service s.r.l.”.

La superiore determina va, a tenore di statuto, ratificata nel termine di 10 giorni.

Il Consiglio, preso atto dell'urgenza manifestata dal Dott.Puglisi e ritenuto di dover agire a tutela degli interessi dell'Ente, all'unanimità, delibera, di:

- 1) Di ratificare la determinazione n.1, adottata dal Vice Presidente di questo Consiglio di Amministrazione, in data 1/2/2021 ed avente ad oggetto la conferma dell'incarico - già conferito, con la deliberazione n.17 del 26/11/2020 sopra menzionata, all'Avv.Giuseppe Saitta - di riproporre, nei confronti della società “2C Service s.r.l.”, l'azione di sfratto per morosità nel pagamento delle somme dovute a quest'IPAB, il tutto per come evidenziato nella proposta prodotta.

Quanto al 2° punto, viene ascoltato, alle ore 16,40, l'Avv. Maurizio Abbagnato, cui è stata affidato il contenzioso tributario ed una cui relazione riepilogativa, presentata al precedente organo straordinario, Dr. Di Francesco Claudio Filippo, prot. 1124 del 24/10/2019, è stata già anticipata via mail a tutti i consiglieri.

L'Avv. Abbagnato procede, quindi, ad illustrare i vari procedimenti in itinere, alcuni dei quali già definiti in senso favorevole per la Fondazione.

Il prefato legale, peraltro, comunica, di avere, in data odierna, trasmesso alla Fondazione la sentenza n.60/21 del 13/1/2021, non notificata, con cui la CTP di Messina ha rigettato il ricorso di questa Fondazione avverso l'avviso di accertamento IMU, prot.n.1770 del 12/12/1018, notificato dal Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Milazzo e dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione in data 16/1/2019, per il periodo d'imposta relativo all'anno 2013.

Ricorda, in proposito, il Segretario che, per un differente anno di imposizione (2012), una diversa Sezione dell'organo giudicante, ha, nella medesima circostanza, accolto il ricorso proposto, riconoscendo la errata tassazione operata dal Comune di Milazzo per le aree qualificate come edificabili (zona CT3), site in c.da Rotolo (in realtà da considerare di natura agricola), nonché per i fabbricati inagibili di Via Marina Garibaldi e c.da Rotolo.

L'Avv. Abbagnato propone di intavolare un dialogo con il Comune per risolvere bonariamente la complessa questione del contenzioso esistente, trovando un punto di incontro. Manifesta in proposito la propria disponibilità ad intervenire presso gli uffici ai fini di un'eventuale atto di adesione, che auspica.

Tra le varie ed eventuali, il Dr. Puglisi riferisce, poi, con istanza dell'1/2/2021, prot.n.99, indirizzata al Consiglio di Amministrazione, la controparte ha "reiterato" la richiesta di rinegoziazione del contratto di locazione.

Alla predetta nota ha dato riscontro l'Avv. Giuseppe Saitta, in esecuzione all'incarico ricevuto, con missiva del 2/2/2021, prot.n.115.

Per completezza di informazione, evidenzia che la locataria ha trasmesso in data 8/2/2021, prot.n.134, la "proposta di addivenire ad una soluzione bonaria del contenzioso in atto", già rimessa per mail a tutti i consiglieri, in uno alla nota di risposta dell'Avv. Saitta del 9/2/2021, prot.n.144.


Precisa, infine, il Segretario, che l'Avv. Saitta ha già reiterato, in data 3/2/2021, la notifica dell'azione di sfratto alla conduttrice mentre è in corso di notifica l'azione di risoluzione per inadempienze contrattuali.

Il Consiglio prende atto della missiva trasmessa dalla Soc.2C Service in data 8/2/2021 e della missiva di riscontro dell'Avv. Saitta del 9/2/2021.

Il Sig. Iannucci ritiene che l'eventuale "proposta" sia irricevibile perchè, peraltro, l'eventuale determinazione da assumersi influirebbe sugli altri affittuari e/olocatari.

Il Consiglio ribadisce la posizione già assunta ed espressa con l'attivazione delle pertinenti azioni legali.

Null'altro essendovi da deliberare, la presente adunanza viene chiusa alle ore diciassette e minuti cinquantacinque.



Handwritten signature of the Secretary, appearing to read "G. Saitta".

FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO'"

Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167
I.P.A.B. riconosciuta con D.A. n.673 del 12/11/1987

MILAZZO

Oggetto: Nota del 27/1/2021 del Sig.Scicolone Franco ad oggetto "Ordinanza TAR Catania" allegata al verbale di adunanza di pari data.

pec: giacchino.puglisi8@pec.commercialisti.it

Dr. Gioacchino Puglisi
Via XX Settembre n.39
98057 Milazzo

mail: guidaldidelfina@gmail.com

Dott.ssa Delfina Guidaldi
Via Uberto Bonino
98100 Messina

mail: f.iannux@gmail.com

Sig. Francesco Iannucci
Via Josè Maria Escrivà n.9
98057 Milazzo

mail: Francoscicolone5@gmail.com

Sig. Franco Scicolone
Via Cap. Massimo Scala 26
98057 Milazzo

In virtù della riserva espressa in sede di adunanza consiliare del 27/1/2021 e con riferimento alla nota trasmessa dal Sig. Franco Scicolone, ivi allegata, lo scrivente, nella sua veste di Segretario e Responsabile di gestione dell'Ente, ritiene doveroso fornire i seguenti chiarimenti.

Preliminarmente, si rappresenta che il Segretario - quale funzionario apicale posto al vertice della struttura amministrativa della Fondazione ed a cui l'art.26 dello statuto demanda "la gestione amministrativa, tecnica e contabile della Fondazione nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo e di quelle gestionali" - ha un autonomo potere di iniziativa per ciò che concerne l'assunzione di atti amministrativi e l'attivazione di procedimenti, qualora la legge, lo statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Istituzione lo consentano o lo impongano; potere del tutto svincolato dalle determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Tant'è che, in ragione della qualifica di funzionario pubblico ricoperta, incombe su di lui, tra l'altro, l'obbligo di denuncia alla Corte dei Conti qualora accerti l'esistenza di danno erariale, come, del pari, l'obbligo di informazione e di iniziativa nei confronti dell'organo regionale di controllo.

In quest'ambito, si colloca l'obbligo previsto dall'art. 6 dello statuto relativo all'attivazione della procedura di ricostituzione sia dell'intero Consiglio di Amministrazione, che, a fortiori, quella di reintegrazione dello stesso, qualora venga meno uno o più componenti, potendo anche sollecitare, in caso di inerzia delle autorità designanti, l'intervento sostitutivo dell'Assessore Regionale competente.

In attuazione di quanto espressamente riportato al 7° comma del D.A. n.12/GAB del 5/2/2020 (di ricostituzione parziale dell'attuale Consiglio) - peraltro non contemplato nei precedenti analoghi

provvedimenti e alla cui applicazione l'Assessorato sistematicamente si attiene – e senza intendimento alcuno di impedire l'esercizio delle funzioni connesse all'incarico consiliare, lo scrivente ha invitato il nuovo Sindaco, a seguito dell'intervenuta decadenza ex lege, ad attendere alla designazione del membro di propria pertinenza con nota prot.n.1086 del 14/10/2020, successivamente comunicata ai consiglieri ed alla parte interessata.

Con missiva prot.n.32882 del 28/10/2020, il Dirigente regionale del Servizio IPAB, in maniera del tutto autonoma e non certo influenzata dal pregresso "invito" del sottoscritto, ha richiesto al nuovo primo cittadino, considerato il contenuto dell'art.6, comma 3, della L.R.n.30/2000 sopra citata, la designazione del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB, o, ove lo ritenesse, la riconferma del soggetto già designato ed attualmente componente del citato Consiglio.

Quanto, poi, ai due precedenti richiamati nella nota oggettivata (concernenti i componenti già designati all'atto dell'elezione a sindaco dell'Avv. Giovanni Formica nonché la designazione del compianto Giudice Dr. Stefano Messina), il riferimento effettuato non si appalesa, in entrambi i casi, pertinente ed è probabilmente imputabile ad una scarsa o mancanza di conoscenza dei fatti intercorsi, giacchè:

1) I Signori Vincenzo Russo e Antonio Nicosia - designati con D.A. n.1536 / Serv.7 IPAB del 25/7/2012, ad integrazione del CdA ricostituito con D.A. n.1218/ Serv. 7 IPAB del 25/6/2012 – come, peraltro, noto al Sig. Iannucci Francesco, allora membro di designazione vescovile, si sono insediati, unitamente all'intero organo collegiale, il 6/9/2012.

Il nuovo sindaco della città, insediatosi il 16/6/2015, ha, con nota prot.n.228 del 28/8/2015, preannunciata a mezzo stampa richiesto ai consiglieri di designazione sindacale una relazione sull'attività fino a quel momento compiuta all'interno del Consiglio di Amministrazione.

La relazione, trasmessa, con pec prot.n.874 del 7/9/2015, al primo cittadino, non è stata, nonostante dichiarata, sempre a mezzo stampa, insufficiente, seguita da provvedimento sindacale alcuno.

Peraltro, nei predetti decreti, di nomina ed integrazione, nessun cenno veniva fatto alla L.n.30/2000, e, pertanto, lo scrivente trovavasi nell'impossibilità di conoscerne il contenuto.

2) Il giudice Dr. Stefano Messina è stato, invece, nominato con D.A. n.2943 del 21/12/2009, a seguito di designazione del Presidente della Corte di Appello di Messina ed è rimasto in carica fino alle dimissioni presentate, unitamente ad altri componenti, in data 28/11/2011, sì determinando la decadenza dell'intero organo collegiale.

Infine, senza entrare nel merito dell'ordinanza cautelare del TAR – il cui contenuto si discosta sostanzialmente dalle precedenti sentenze dello stesso TAR n. 416/2013 e n.835/2014 e che sovverte il costante orientamento tenuto, sulla materia, dall'Assessorato della Famiglia da diversi anni, in aderenza al parere del CGA n.290 del 2001 - corre l'obbligo di sottolineare che il citato art.6, 3° comma, dello statuto della Fondazione, laddove parla di immedesimazione organica non esclude l'applicabilità dell'art.6 della L.R.n.30/2000 ma definisce soltanto la natura del rapporto giuridico dei componenti del CdA con la Fondazione, escludendo alcun vincolo di subordinazione o di rappresentanza tra gli stessi e gli Organi designanti.

Conclusivamente, per le superiori considerazioni, non si comprende come il Sig. Scicolone abbia potuto qualificare l'iniziativa dello scrivente "abusiva" e suscettibile di "responsabilità giuridiche del tutto personali".

Stante quanto sopra, il sottoscritto si augura che la vicenda di che trattasi debba intendersi definitivamente chiarita senza che sia necessario un ulteriore prosieguo.

Distinti saluti.

Il Segretario-Responsabile di gestione

(Dot. s.s. Lucia Lombardo)

Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò", sede legale ed uffici amministrativi C.da Baronia n.338

98057 MILAZZO (ME)

Tel e fax 090 / 9221402

e-mail: fondazione_lucifero@tiscali.it/fondazione_lucifero@pec.it